**Rapporto**

**7284 R** 30 agosto 2017 istituzioni

**della Commissione della legislazione**

**sul messaggio 14 febbraio 2017 concernente la modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit)**

**I. introduzione**

II 1. gennaio 2018 entrerà in vigore la revisione totale della Legge federale sulla cittadinanza svizzera (di seguito LCit), decretata dall'Assemblea federale il 20 giugno 2014.

La nuova LCit comporta la necessità di modificare diverse norme di diritto cantonale, come illustrato nel Messaggio del Consiglio di Stato e come sarà indicato nel presente Rapporto.

# II. Messaggio del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato propone la modifica di diverse disposizioni della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (di seguito LCCit), così da adeguarla al nuovo diritto federale e ad alcune modifiche intervenute in altre leggi federali, in primis il Codice civile.

Il Consiglio di Stato, diversamente da quanto deciso dal Legislatore federale, non ha ritenuto opportuno di affrontare una revisione totale della legge cantonale, *«in particolare perché il peso delle modifiche proposte a livello cantonale non appare dal profilo contenutistico sostanziale rispetto alla legge attuale»* (Messaggio, pag. 3).

Per quanto attiene all'iter di adozione del Messaggio e al contenuto e alla motivazione delle singole modifiche legislative, si rinvia integralmente al Messaggio.

# III. lavori della Commissione

In data 26 aprile 2017 la Commissione ha proceduto all'audizione del Consigliere di Stato Norman Gobbi e del capo Ufficio dello stato civile Vincenzo Lava; la Commissione ha inoltre discusso dell'oggetto in occasione delle sedute del 5 e 26 aprile, 17 maggio, 7 e 28 giugno.

# IV. Considerazioni commissionali

Di seguito sono riportate le modifiche legislative ai singoli articoli e le osservazioni in merito della Commissione.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** | **Commissione** |
| **Art. 3**L'acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di stato o per matrimonio è disciplinato dalle norme del diritto federale. | **Art. 3**L'acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione e per cambiamento di stato è disciplinato dalle norme del diritto federale. | ***Art. 3****L'acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di cognome del figlio minorenne e per cambiamento di stato è disciplinato dalle norme del diritto federale.* |

L'art. 161 CC, entrato in vigore il 1. gennaio 2013, prevede che *«ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale»*.

Considerato che il matrimonio non ha (più) alcun impatto per quanto riguarda la cittadinanza dei coniugi, si giustifica modifica proposta nel Messaggio.

Si rileva inoltre che secondo l'art. 271 cpv. 2 CC, in vigore dal 1. gennaio 2013, *«se assume il cognome dell'altro genitore, il figlio minorenne ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori»*.

Il CC prevede in effetti che in alcuni casi il cognome alla nascita del figlio possa essere modificato.

La Commissione propone pertanto di modificare il testo proposto dal Messaggio come riportato nella tabella.

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 4**I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera e sottoposti all'autorità parentale di entrambi i genitori acquistano la cittadinanza del padre che diventa cittadino ticinese per decisione dell'autorità; se sono sottoposti all'autorità parentale di un solo genitore seguono la cittadinanza del genitore cui sono affidati. | **Art. 4**1I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera possono essere compresi nella naturalizzazione del genitore svizzero con cui vivono e che diviene cittadino ticinese.2I figli minorenni di oltre 16 anni possono essere compresi soltanto qualora vi consentano per scritto. |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** | ***Commissione*** |
| **Art. 6**La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale per cambiamento di stato, per matrimonio o per mancata notifica in seguito a nascita all'estero è disciplinata dalle norme del diritto federale. | **Art. 6**La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale per cambiamento di stato o per mancata notifica in seguito a nascita all'estero è disciplinata dalle norme del diritto federale. | ***Art. 6****La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale per cambiamento di stato, per cambia-mento di cognome del figlio minorenne o per mancata notifica in seguito a nascita all'estero è disciplinata dalle norme del diritto federale.* |

In merito all'art. 6 valgono le medesime considerazioni espresse con riferimento all'art. 3.

Visto quanto previsto dall'art. 271 cpv. 2 CC la Commissione propone di modificare il testo proposto dal Messaggio come indicato nella tabella.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** | ***Commissione*** |
| **Art. 7**La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere concesse al confederato:a) se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda;b) se si è integrato nella comunità ticinese;c) se si è conformato all'ordinamento giuridico. | **Art. 7 cpv. 1 lett. b), c), d) (nuova), e) (nuova) e cpv. 2 (nuovo)**1La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere concesse al confederato:a) se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda;b) se si è integrato con successo nella comunità ticinese;c) se si conforma al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico;d) se rispetta i valori della Costituzione cantonale;e) se partecipa alla vita economica o sta acquisendo una formazione.2Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione o li adempirebbero solo con grandi difficoltà. | ***Art. 7****1La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere concesse al confederato:**a) se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda; e**b) se si è integrato con successo nella comunità ticinese.**2Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:**a) dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;**b) dal rispetto dei valori della Costituzione cantonale;**c) dalla capacità di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, nella lingua italiana; e**d) dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione.**3Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione di cui al capoverso 2 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.* |

L'art. 7 riprende i principi stabiliti agli artt. 11 e 12 LCit.

La formulazione proposta nel Messaggio, rispetto a quanto previsto nella nuova LCit, inserisce in un unico capoverso le condizioni formali (durata di residenza, cfr. per analogia l'art. 9 LCit), le condizioni materiali (integrazione riuscita, cfr. per analogia l'art. 11 LCit) e i criteri di integrazione (rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici, rispetto dei valori della Costituzione cantonale, partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione, cfr. per analogia l'art. 12 LCit).

La Commissione ritiene preferibile scindere questi aspetti, includendo anche espressamente la conoscenza della lingua italiana, in analogia a quanto previsto dall'art. 12 LCit.

Per analogia con quanto stabilito dall'art. 12 cpv. 2 LCit le eccezioni previste dall'art. 7 cpv. 2 devono inoltre essere riferite unicamente ai criteri di integrazione per i quali le circostanze personali sono rilevante; per esempio il criterio del rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici non può in alcun caso essere attenuato.

Per maggiore adesione ai principi stabiliti dalla LCit, la Commissione propone la riformulazione dell'art. 7 riportata nella tabella.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** | ***Commissione*** |
| **Art. 9**1L'autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia. 2Essa deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana. 3Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato il confederato che abbia frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese. | **Art. 9**1L'autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 7.2Essa deve pure accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i principi stabiliti per la naturalizzazione di stranieri dalle disposizioni federali. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli.3Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato il confe-derato che ha frequentato le scuole ticinesi definite nel regolamento d'applicazione, secondo i medesimi principi previsti dalle disposizioni federali per la naturalizza-zione degli stranieri.4La disposizione di cui all'art. 7 cpv. 2 è applicabile per analogia. | ***Art. 9****1L'autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 7.**2Essa deve accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, applicando per analogia le disposizioni del diritto federale in materia di concessione federale di naturalizzazione. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli.* |

L'art. 9 cpv. 2 concretizza l'accertamento dell'integrazione del richiedente per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana.

Contrariamente a quanto indicato dal Messaggio, il diritto federale non prevede un esonero dell'accertamento delle conoscenze linguistiche, ma le condizioni alle quali le conoscenze linguistiche del richiedente sono dimostrate.

L'art. 6 dell'Ordinanza sulla cittadinanza del 17 giugno 2016 (di seguito OCit), che entrerà pure in vigore il 1. gennaio 2018, stabilisce quanto segue:

*1Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.*

*2Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente:*

*a. parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre;*

*b. ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale;*

*c. ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure*

*d. produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.*

*3La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può̀ demandare questi compiti a terzi.*

In altri termini se il richiedente, per esempio, ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo nella lingua italiana, egli non è esonerato dall'accertamento, ma è accertato che egli ha le competenze linguistiche richieste dal diritto federale.

A tale proposito vale la pena di precisare che nel Rapporto esplicativo *Avamprogetto di ordinanza sulla cittadinanza svizzera dell'agosto 2015* è precisato che la *«scuola dell'obbligo in una lingua nazionale»* (art. 6 cpv. 2 lett. b OCit) deve essere in Svizzera; si tratta in particolare *«di stranieri nati in Svizzera o che vivono in Svizzera dall'età di 11 anni o prima ancora e che sono cresciuti nel nostro Paese. Di norma padroneggiano la lingua del luogo come se l'avessero appresa in famiglia. In questo caso, tuttavia, non si può parlare di parlanti nativi in senso stretto»* (Rapporto, pag. 10).

Ciò premesso, l'art. 9 cpv. 3 può essere stralciato.

Ciò premesso, come indicato in precedenza, la Commissione propone di citare espressamente la conoscenza della lingua italiana nei criteri di integrazione previsti dall'art. 7, in analogia con il diritto federale.

Il cpv. 4 può di conseguenza essere soppresso, dato che l'art. 7 cpv. 2 prevede ora espressamente la conoscenza della lingua italiana.

La Commissione propone quindi di riformulare l'art. 9 come indicato nella tabella.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** | ***Commissione*** |
| **Art. 10**1Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale.2Se l'attinenza comunale viene rifiutata la procedura ha termine. | **Art. 10**1Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.2La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco.3In caso di parità nella votazione del capoverso prece-dente decide il voto del Presi-dente; se la parità risulta in una votazione segreta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione, tenu-to conto dei disposti del cpv. 1.4Se la concessione dell'atti-nenza comunale è definitiva-mente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservate le procedure ricorsuali. | ***Art. 10****1Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.**2La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e, nelle votazioni segrete, le schede in bianco.**3In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.**4Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici.* |

L'art. 10 recepisce i principi sviluppati dalla giurisprudenza in caso di rifiuto della domanda di naturalizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 16 LCit.

L'art. 10 cpv. 2-3, nelle intenzioni del Messaggio, costituisce una lex specialis rispetto all'art. 61 LOC, il quale prevede quanto segue:

*1Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio.*

*2Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l dell'art. 13 devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.*

*3In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.*

*4I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'art. 32 non sono computati nel numero dei presenti".*

Il Consiglio di Stato motiva la proposta di introdurre il voto preponderante del presidente *«per evitare il perdurare di situazioni di stallo»*.

A parere della Commissione, la proposta del Consiglio di Stato è insoddisfacente per un duplice motivo: da un lato si introduce una discriminazione tra i richiedenti presso un Comune che decide a voto palese (in caso di parità decide il voto del presidente) e i richiedente presso un Comune che decide a voto segreto (in caso di parità, si ripete la votazione, come stabilito dall'art. 61 cpv. 3 LOC), dall'altro lato si attribuisce al presidente del Consiglio comunale un potere di cui non dispone in alcuna altra materia e di cui dispone unicamente il presidente dell'Assemblea comunale (art. 30 cpv. 3 LOC).

La Commissione ritiene che l'attuale ordinamento giuridico sia adeguato e propone quindi di riformulare l'art. 10 come indicato nella tabella.

Il Gruppo PS, durante la discussione commissionale, ha proposto di attribuire la competenza per quanto riguarda la decisione di naturalizzazione all'esecutivo (Municipio, rispettivamente Consiglio di Stato) e non al legislativo (Consiglio comunale, rispettivamente Gran Consiglio).

La maggioranza della Commissione ritiene che la naturalizzazione non sia un atto puramente amministrativo, ma abbia una portata più ampia e sia quindi preferibile che la decisione sia adottata dall'organo legislativo.

Questa proposta tocca anche gli artt. 17, 19 e 41a LCCit, per cui le precedenti considerazioni valgono anche per i questi articoli.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** | ***Commissione*** |
| **Art. 12**1La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero: a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni; b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione. 2La domanda presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni di cui alla lett. a) del cpv. 1, purché l'altra risieda da almeno tre anni nel Cantone.3I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.4I cpv. 2 e 3 sono applicabili inoltre per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata e al partner straniero che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata, costituita con un partner svizzero. | **Art. 12**1La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione;c) se rispetta i valori della Costituzione cantonale.2La domanda presentata dal richiedente che vive in unione domestica registrata con un/una partner svizzero/a è ricevibile se ha risieduto nel Cantone per almeno tre anni.3I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al/alla richiedente il/la cui partner, dopo la registrazione dell'unione domestica, ha acquisito la cittadinanza svizzera per reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.4Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione o li adempirebbero solo con grandi difficoltà. | ***Art. 12****1La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:**a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;**b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione;**c) se rispetta i valori della Costituzione cantonale.**2La domanda presentata dal richiedente che vive in unione domestica registrata con un/una partner svizzero/a è ricevibile se ha risieduto nel Cantone per almeno tre anni.**3I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al/alla richiedente il/la cui partner, dopo la registrazione dell'unione domestica, ha acquisito la cittadinanza svizzera per reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.* |

L'art. 12 concretizza gli artt. 10, 11 12 LCit.

Il cpv. 4 può essere stralciato, dato che questo principio è già stabilito dall'art. 12 cpv. 2 LCit ed è riferito solo ad alcuni criteri di integrazione (facoltà di esprimersi in una lingua nazionale, partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** | ***Commissione*** |
| **Art. 14**La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se è integrato nella comunità ticinese e idoneo della concessione. | **Art. 14**La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se si è integrato con successo nella comunità ticinese e idoneo della concessione. | ***Art. 14****La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se si è integrato con successo nella comunità ticinese e idoneo alla concessione.* |

L'aggiunta della precisazione "con successo" recepisce quanto stabilito dall'art. 11 LCit.

La Commissione coglie l'occasione di questa modifica per riformulare l'art. 14 come indicato nella tabella.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** | ***Commissione*** |
| **Art. 16**1L'autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, allo scopo di accertare l'idoneità del richiedente, procede a un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia, secondo i principi previsti dall'art. 14 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera. 2Essa deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana, di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi come pure delle principali norme penali che sarà chiamato a rispettare ed in particolare di quelle relative all'integrità della persona, compreso il divieto di sottoporre bambine, adolescenti e donne a mutilazioni di organi genitali. 3Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato lo straniero che abbia frequentato la scuola media o superiore ticinese. | **Art. 16**1L'autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del richiedente, procedendo ad un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 12.2Essa deve pure accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i principi stabiliti dalle disposizioni federali.Il richiedente che dispone delle conoscenze linguistiche richieste deve successivamente dimostrare, producendo conferma di una scuola accreditata, di aver superato un test circa le sue conoscenze di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli procedurali.3La disposizione di cui all'art. 12 cpv. 4 è applicabile per analogia.4Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato lo straniero che ha frequentato, alle condizioni stabilite dall'ordinanza sulla cittadinanza del 17.06.2016 (OCit), le scuole ticinesi definite nel regolamento d'applicazione. | ***Art. 16****1L'autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del richiedente, procedendo ad un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 12.**2Essa deve accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i principi stabiliti dalle disposizioni federali.**3Essa deve inoltre accertare che il richiedente abbia superato, presso una scuola ticinese accreditata, un esame circa le sue conoscenze sul contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli procedurali.**4Il regolamento di applicazione definisce le condizioni di esonero dall'esame di cui al cpv. 3, segnatamente nei casi in cui il richiedente ha seguito una formazione in Svizzera oppure per tenere conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non possono superare l'esame di integrazione o lo supererebbero solo con grandi difficoltà.* |

L'art. 16 concretizza le condizioni materiali di naturalizzazione previsti dall'art. 12 e dall'art. 11 LCit.

Per maggiore chiarezza la Commissione ritiene che l'accertamento delle conoscenze linguistiche (che riguarda un criterio di integrazione ex art. 12 LCit) debba essere trattato in un capoverso separato rispetto alla conoscenze di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi, che riguardano invece una condizione materiale secondo l'art. 11 lett. b LCit (si tratta, secondo l'art. 2 OCit, di un criterio per stabilire se il richiedente si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere).

Considerato che la Commissione prevede lo stralcio dell'art. 12 cpv. 4 (il suo contenuto essendo già previsto dall'art. 12 cpv. 2 LCit), l'art. 16 cpv. 3 deve essere riformulato.

La Commissione ritiene inoltre che il rinvio all'OCit non sia opportuno, da un lato perché tale testo potrebbe essere modificato, dall'altro lato perché le condizioni di accertamento previste dall'art. 6 OCit – stabilite per le conoscente linguistiche – non possono essere riprese automaticamente per quanto riguarda le conoscenze in materia di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi.

La Commissione propone quindi di riformulare l'art. 16 come indicato nella tabella.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** | ***Commissione*** |
| **Art. 17**1Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale.2Se l'attinenza comunale è rifiutata la procedura ha termine. | **Art. 17**1Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.2La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco.3In caso di parità nella votazione del capoverso precedente decide il voto del Presidente; se la parità risulta in una votazione segreta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione, tenuto conto dei disposti del cpv. 1.74Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservate le procedure ricorsuali. | ***Art. 17****1Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.**2La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco.**3In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.**4Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici.* |

Per i motivi già indicati nel commento all'art. 10, la Commissione propone di modificare l'art. 17 come indicato nella tabella.

In Commissione è stata discussa la proposta di abrogare la possibilità per il Regolamento comunale di prevedere il voto segreto in materia di naturalizzazioni.

La maggioranza della Commissione respinge questa proposta, considerato in particolare che in ambito comunale la procedura di voto è diversa da quello cantonale (la votazione avviene per singola naturalizzazione e non in blocco, come in Gran Consiglio) e che va tutelata l'autonomia comunale, se questa procedura viene ritenuta più adeguata.

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 18**Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'autorità cantonale può effettuare ulteriori accertamenti. | **Art. 18**1Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale effettua gli accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda all'autorità federale.2Se mancano i presupposti per un preavviso favorevole, l'autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l'art. 19 cpv. 2. |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 19**Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale. | **Art. 19**1Concessa l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla cittadinanza cantonale.2In assenza dell'autorizzazione federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dell'art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di Stato l'emanazione di una decisione formale. |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 22**1I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro ventidue anni compiuti e hanno frequentato la scuola ticinese.2Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra i dieci e i venti anni compiuti è computato due volte.3La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.4Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 9 cpv. 1.5L'autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale. | **Art. 22 cpv. 1, 2 e 4**1I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro ventidue anni compiuti e stanno frequentando o hanno frequentato per almeno tre anni le scuole ticinesi definite nel regolamento d'applicazione.2Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra gli otto e i diciotto anni compiuti è computato due volte.4Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 9 cpv. 1 e 4. |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 24**1Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno dodici anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti. 2La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.3Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi tre anni precedenti la domanda, dev'essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 16 cpv. 1.4Le autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale. | **Art. 24 cpv. 1, 3 e 5 (nuovo)**1Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno dieci anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti.3ll comune di attinenza è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda. Il Municipio dev'essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 16.5Per il rimanente si applicano le condizioni di idoneità di cui agli art. 12 cpv. 1 lett. b), c), 12 cpv. 4 e 14. |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 25**1Chi ha rinunciato alla cittadinanza cantonale e all'attinenza comunale in seguito a naturalizzazione in un altro Cantone può essere reintegrato nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale.2Il cittadino ticinese che ha rinunciato a una o più attinenze comunali, giusta l'art. 30 cpv. 2 della presente legge, può essere reintegrato in queste o in parte di esse.3La donna che ha perso la cittadinanza ticinese o l'attinenza di un comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale, se il marito è deceduto, se il matrimonio è stato dichiarato nullo o è stato sciolto per divorzio, o se è stata pronunciata la separazione dei coniugi per un tempo indeterminato.4I figli minorenni di genitori uniti in matrimonio sono compresi nella reintegrazione del padre; i figli di genitori non uniti in matrimonio sono invece compresi nella reintegrazione della madre. Tuttavia i figli minorenni di genitori non coniugati, che essendo allevati sotto l'autorità parentale del padre hanno ottenuto di assumere il cognome e di seguirne la cittadinanza, sono compresi nella reintegrazione del padre. | **Art. 25**La donna che, secondo il diritto federale in vigore sino al 31.12.1987, ha perso la cittadinanza ticinese o l'attinenza da nubile di un comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale. |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** | ***Commissione*** |
| **Art. 26**1La domanda di reintegrazione dev'essere presentata al Dipartimento. 2La reintegrazione è gratuita ed è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l'attinenza comunale. | **Art. 26 cpv. 2 e 3 (nuovo)**2La reintegrazione è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l'attinenza comunale.3Per le procedure di reinte-grazione, il Consiglio di Stato e il Municipio prelevano una tassa che copra tutte le spese causate.Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale. | ***Art. 26 cpv. 2 e 3 (nuovo)****2La reintegrazione è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l'attinenza comunale.**3La procedura di reintegrazione è gratuita.* |

Considerato che la reintegrazione, con la modifica dell'art. 25, potrebbe essere chiesta unicamente da donne a cui è stata imposta la rinuncia alla cittadinanza cantonale e all'attinenza comunale in applicazione di disposizioni che - secondo l'odierno comune sentire - non rispettavano l'uguaglianza tra i sessi, la Commissione ritiene che la procedura di reintegrazione debba restare gratuita, tanto più se si considera il trascurabile impatto finanziario di questa nuova tassa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 30**1Il ticinese che è nel contempo cittadino di un altro Cantone può rinunciare alla cittadinanza ticinese e all'attinenza comunale.2Il ticinese che è in possesso di più attinenze comunali può rinunciare a una o più delle stesse, purché ne conservi una.3La rinuncia all'attinenza comunale e alla cittadinanza cantonale si estende ai figli minorenni del richiedente posti sotto la sua autorità parentale; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nella rinuncia se non vi consentono per iscritto. | **Art. 30 cpv. 3 e 4 (nuovo)**3La rinuncia all'attinenza comunale e alla cittadinanza cantonale può estendersi ai figli minorenni che vivono con il richiedente; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nella rinuncia se non vi consentono per iscritto.4Per le procedure di rinuncia, il Consiglio di Stato e il Municipio prelevano una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale. |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 34**1Il richiedente ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono.2L'esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l'interesse di un'inchiesta in corso, lo esige; in tal caso il richiedente ha tuttavia diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.3I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale lo impongano, riservate le norme del diritto penale.4Conclusi gli accertamenti, l'autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni, un complemento di inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi. | **Art. 34**1Al richiedente la naturalizzazione è garantito il diritto di essere sentito.2Il richiedente può, in particolare:a) fornire prove sui fatti rilevanti per la decisione, partecipare alla loro assunzione e esprimersi sul risultato della loro valutazione;b) prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono;c) esprimersi su ogni decisione della procedura di naturalizzazione;d) farsi rappresentare o assistere;e) ottenere una decisione motivata.3L'esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l'interesse di un'inchiesta in corso, lo esige; in tal caso il richiedente ha tuttavia il diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.4I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale o altri interessi preponderanti contrari lo impongano, riservate le norme del diritto penale.5Conclusi gli accertamenti, l'autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.6L'avviso della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare un complemento di inchiesta di cui al cpv. 5 va riproposto ad ogni successiva fase della procedura di naturalizzazione che modifica il preavviso, favorevole o contrario all'istanza, di cui l'istante ha precedentemente preso conoscenza. |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
|  | **Art. 34bis (nuovo)**1Per l'adempimento dei rispettivi compiti legali, gli organi cantonali e comunali responsabili dell'applicazione della presente legge possono elaborare i dati personali necessari, compresi profili della personalità e dati meritevoli di particolare protezione concernenti le opinioni religiose, attività politiche, salute, misure di assistenza sociale, informazioni di polizia, perseguimenti e sanzioni amministrative e penali, non eliminate e pendenti.2Per l'adempimento dei compiti legali che gli sono attribuiti, gli organi responsabili dell'applicazione della presente legge possono implementare sistemi d'informazione per la gestione delle naturalizzazioni.3Agli aventi diritto di voto sono trasmessi i seguenti dati:a) cittadinanza;b) durata della residenza;c) adempimento delle condizioni di idoneità, in particolare per quanto attiene all'integrazione nella comunità ticinese.4Riservate le facoltà di trasmissione, pubblicazione e iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale secondo la presente legge e il relativo regolamento d'applicazione, gli organi di cui al cpv. 1 soggiacciono al segreto d'ufficio.5Per quanto non previsto dalla presente legge e dal rispettivo regolamento d'applicazione, è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.6Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:a) le categorie di dati personali elaborati;b) i diritti di accesso, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, tenendo proporzio-natamente conto della cerchia dei destinatari;c) l'iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale;d) la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati di diritto cantonale;e) le misure di sicurezza tecniche e organizzative contro l'elaborazione non autorizzata. |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 35**1La domanda di concessione della cittadinanza di un minorenne o la rinuncia all'attinenza comunale o alla cittadinanza ticinese deve essere firmata dal suo rappresentante legale; se l'interessato ha compiuto sedici anni deve esprimere per iscritto il proprio consenso.2Per il tutelato è necessario il consenso delle autorità di tutela ai sensi dell'art. 422 cifra 2 CCS.3Sono riservati i disposti della legge federale per le domande presentate da richiedenti stranieri minorenni o posti sotto tutela, intese ad ottenere l'autorizzazione federale. | **Art. 35 cpv. 2**2Abrogato. |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 36**Per residenza dello straniero secondo la legge si intende la sua presenza nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni di legge in materia di polizia degli stranieri. | **Art. 36**1Per residenza dello straniero secondo la legge si intende la sua presenza nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni legali in materia di migrazione.2Per residenza del cittadino svizzero si intende la sua dimora nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni del Codice civile inerenti il domicilio. |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 37**Le autorità comunali e cantonali possono chiedere informazioni alla polizia cantonale e a ogni altro ufficio pubblico. | **Art. 37**1In singoli casi, previa richiesta scritta e motivata, le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei comuni e le autorità di applicazione della presente legge possono prestarsi reciproca assistenza amministrativa, trasmettendo i dati personali necessari all'adempimento dei rispettivi compiti legali.2L'autorità cantonale di applicazione della presente legge può accedere ai dati personali necessari all'adempimento dei suoi compiti legali anche tramite procedura di richiamo.3Il Consiglio di Stato disciplina i particolari. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 38**Il richiedente acquista, per sé e per i figli minorenni, l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell'autorità cantonale. | **Art. 38**1Il richiedente acquista, per sé e per i figli minorenni compresi nella procedura, l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell'autorità cantonale.2È riservato il diritto di ricorso. |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 40**Il Dipartimento rappresenta il Cantone nella procedura di concessione dell'autorizzazione federale. Esso ha inoltre la facoltà di:a) formulare il preavviso del Cantone nelle procedure di concessione della cittadinanza in via agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale;b) ricevere dall'autorità federale l'informazione dell'avvenuta notificazione dell'atto di svincolo della cittadinanza. | **Art. 40 lett. a)**1. formulare il preavviso del Cantone nelle procedure di concessione della cittadinanza ordinarie, in via agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale;
 |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio; viene unicamente apportata una modifica di stile (*ordinaria* invece di *ordinarie*).

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** |
| **Art. 42**1Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge.2Il Consiglio di Stato emana le norme d'applicazione alla legislazione federale in materia di documenti di frontiera.3Il Consiglio di Stato emana le norme d'applicazione alla legislazione federale in materia di atto d'origine | **Art. 42**Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge. |

La Commissione aderisce integralmente a quanto indicato nel Messaggio.

Il Gruppo PS ha pure proposto di attribuire al Consiglio di Stato la competenza di fissare nel Regolamento delle tasse comunali massime per la procedura di concessione dell'attinenza comunale (artt. 20-24 LCCit); la maggioranza della Commissione respinge queste proposte in quanto contrarie all'autonomia comunale e comunque di difficile applicazione.

# V. Conclusioni

La Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad accogliere il disegno di legge allegato al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione

Maurizio Agustoni, relatore

Aldi - Corti (con riserva) - Delcò Petralli -

Ducry (con riserva) - Ferrara (con riserva) -

Filippini - Galusero - Gendotti - Giudici -

Lepori (con riserva) - Minotti - Rückert - Viscardi

Disegno di

**LEGGE**

**sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit); modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* visto il messaggio 14 febbraio 2017 n. 7284 del Consiglio di Stato,
* visto il rapporto 30 agosto 2017 n. 7284R della Commissione della legislazione,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit) è così modificata:

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Acquisto della cittadinanza****I. Per filiazione e per cambiamento di stato** | **Articolo 3**L'acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di cognome del figlio minorenne e per cambiamento di stato è disciplinato dalle norme del diritto federale. |
| **II. Figli minorenni del genitore confederato che acquista la cittadinanza cantonale** | **Articolo 4**1I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera possono essere compresi nella naturalizzazione del genitore svizzero con cui vivono e che diviene cittadino ticinese.2I figli minorenni di oltre 16 anni possono essere compresi soltanto qualora vi consentano per scritto.  |
|  | **Articolo 6**La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale per cambiamento di stato, per cambiamento di cognome del figlio minorenne o per mancata notifica in seguito a nascita all'estero è disciplinata dalle norme del diritto federale. |
|  | **Articolo 7 cpv. 1 lett. b), c), d) (nuova), e) (nuova) e cpv. 2 (nuovo)**1La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere concesse al confederato:a) se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda; eb) se si è integrato con successo nella comunità ticinese.2Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:a) dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;b) dal rispetto dei valori della Costituzione cantonale;c) dalla capacità di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, nella lingua italiana; ed) dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione.3Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione di cui al capoverso 2 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà. |
|  | **Articolo 9**1L'autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 7.2Essa deve accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, applicando per analogia le disposizioni del diritto federale in materia di concessione federale di naturalizzazione. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli. |
|  | **Articolo 10**1Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.2La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e, nelle votazioni segrete, le schede in bianco.3In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.4Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici. |
|  | **Articolo 12**1La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione;c) se rispetta i valori della Costituzione cantonale.2La domanda presentata dal richiedente che vive in unione domestica registrata con un/una partner svizzero/a è ricevibile se ha risieduto nel Cantone per almeno tre anni.3I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al/alla richiedente il/la cui partner, dopo la registrazione dell'unione domestica, ha acquisito la cittadinanza svizzera per reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
|  | **Articolo 14**La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se si è integrato con successo nella comunità ticinese ed è idoneo alla concessione. |
|  | **Articolo 16**1L'autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del richiedente, procedendo ad un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 12.2Essa deve accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i principi stabiliti dalle disposizioni federali.3Essa deve inoltre accertare che il richiedente abbia superato, presso una scuola ticinese accreditata, un esame circa le sue conoscenze sul contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli procedurali.4Il regolamento di applicazione definisce le condizioni di esonero dall'esame di cui al cpv. 3, segnatamente nei casi in cui il richiedente ha seguito una formazione in Svizzera oppure per tenere conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non possono superare l'esame di integrazione o lo supererebbero solo con grandi difficoltà. |
|  | **Articolo 17**1Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.2La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco.3In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.4Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici. |
|  | **Articolo 18**1Concessa l’attinenza comunale, l’autorità cantonale effettua gli accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda all’autorità federale.2Se mancano i presupposti per un preavviso favorevole, l’autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l'art. 19 cpv. 2. |
|  | **Articolo 19**1Concessa l’attinenza comunale e rilasciata l’autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla cittadinanza cantonale.2In assenza dell'autorizzazione federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dell'art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di Stato l'emanazione di una decisione formale. |
|  | **Articolo 22 cpv. 1, 2 e 4**1I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro ventidue anni compiuti e stanno frequentando o hanno frequentato per almeno tre anni le scuole ticinesi definite nel regolamento d’applicazione. 2Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra gli otto e i diciotto anni compiuti è computato due volte.4Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva; esso svolge l’accertamento previsto dall’art. 9 cpv. 1 e 4.  |
|  | **Articolo 24 cpv. 1, 3 e 5 (nuovo)**1Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno dieci anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti. 3ll comune di attinenza è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda. Il Municipio dev’essere sentito in via consultiva; esso svolge l’accertamento previsto dall’art. 16.5Per il rimanente si applicano le condizioni di idoneità di cui agli art. 12 cpv. 1 lett. b), c), 12 cpv. 4 e 14. |
|  | **Articolo 25**La donna che, secondo il diritto federale in vigore sino al 31.12.1987, ha perso la cittadinanza ticinese o l’attinenza da nubile di un comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell’attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale. |
|  | **Articolo 26 cpv. 2 e 3 (nuovo)**2La reintegrazione è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l'attinenza comunale.3La procedura di reintegrazione è gratuita. |
|  | **Articolo 30 cpv. 3 e 4 (nuovo)**3La rinuncia all’attinenza comunale e alla cittadinanza cantonale può estendersi ai figli minorenni che vivono con il richiedente; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nella rinuncia se non vi consentono per iscritto.4Per le procedure di rinuncia, il Consiglio di Stato e il Municipio prelevano una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d’applicazione stabilisce l’importo della tassa cantonale. |
|  | **Articolo 34**1Al richiedente la naturalizzazione è garantito il diritto di essere sentito. 2Il richiedente può, in particolare:a) fornire prove sui fatti rilevanti per la decisione, partecipare alla loro assunzione e esprimersi sul risultato della loro valutazione;b) prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono;c) esprimersi su ogni decisione della procedura di naturalizzazione;d) farsi rappresentare o assistere;e) ottenere una decisione motivata.3L’esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l’interesse di un’inchiesta in corso, lo esige; in tal caso il richiedente ha tuttavia il diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.4I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale o altri interessi preponderanti contrari lo impongano, riservate le norme del diritto penale.5Conclusi gli accertamenti, l’autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni un complemento d’inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.6L'avviso della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare un complemento di inchiesta di cui al cpv. 5 va riproposto ad ogni successiva fase della procedura di naturalizzazione che modifica il preavviso, favorevole o contrario all'istanza, di cui l'istante ha precedentemente preso conoscenza. |
| **B.****Protezione dei dati** | **Articolo 34bis (nuovo)**1Per l’adempimento dei rispettivi compiti legali, gli organi cantonali e comunali responsabili dell’applicazione della presente legge possono elaborare i dati personali necessari, compresi profili della personalità e dati meritevoli di particolare protezione concernenti le opinioni religiose, attività politiche, salute, misure di assistenza sociale, informazioni di polizia, perseguimenti e sanzioni amministrative e penali, non eliminate e pendenti.2Per l’adempimento dei compiti legali che gli sono attribuiti, gli organi responsabili dell’applicazione della presente legge possono implementare sistemi d’informazione per la gestione delle naturalizzazioni.3Agli aventi diritto di voto sono trasmessi i seguenti dati:a) cittadinanza;b) durata della residenza;c) adempimento delle condizioni di idoneità, in particolare per quanto attiene all’integrazione nella comunità ticinese. |
|  | 4Riservate le facoltà di trasmissione, pubblicazione e iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale secondo la presente legge e il relativo regolamento d’applicazione, gli organi di cui al cpv. 1 soggiacciono al segreto d’ufficio.5Per quanto non previsto dalla presente legge e dal rispettivo regolamento d’applicazione, è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.6Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:a) le categorie di dati personali elaborati;b) i diritti di accesso, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;c) l’iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale;d) la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati di diritto cantonale;e) le misure di sicurezza tecniche e organizzative contro l’elaborazione non autorizzata. |
| **C.****Minorenni** | **Articolo 35 cpv. 2**2*Abrogato*. |
| **D.****Nozione di residenza** | **Articolo 36**1Per residenza dello straniero secondo la legge si intende la sua presenza nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni legali in materia di migrazione.2Per residenza del cittadino svizzero si intende la sua dimora nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni del Codice civile inerenti il domicilio. |
| **E.****Assistenza amministrativa** | **Articolo 37**1In singoli casi, previa richiesta scritta e motivata, le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei comuni e le autorità di applicazione della presente legge possono prestarsi reciproca assistenza amministrativa, trasmettendo i dati personali necessari all’adempimento dei rispettivi compiti legali. 2L’autorità cantonale di applicazione della presente legge può accedere ai dati personali necessari all’adempimento dei suoi compiti legali anche tramite procedura di richiamo. 3Il Consiglio di Stato disciplina i particolari. |
| **F.****Decorrenza dell’acquisto della cittadinanza** | **Articolo 38**1Il richiedente acquista, per sé e per i figli minorenni compresi nella procedura, l’attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell'autorità cantonale.2È riservato il diritto di ricorso. |
|  | **Articolo 40 lett. a)**a) formulare il preavviso del Cantone nelle procedure di concessione della cittadinanza ordinarie, in via agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale; |
|  | **Articolo 42**Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge. |

**II. - Modifica di altre leggi**

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Articolo 30 cpv. 4 (nuovo)**4Sull’oggetto dell’art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit). |
|  | **Articolo 61 cpv. 5 (nuovo)**5Sull’oggetto dell’art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit). |

**III.**

1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.